



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2016)”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, che, al primo periodo, dispone che, *per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell’acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e, al terzo periodo, dispone che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali;*

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante: “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l’anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 144, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 140, che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e nel cui riparto è previsto il rifinanziamento del fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e la sicurezza della ciclabilità per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1,

comma 140, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel cui riparto sono previste ulteriori somme per il finanziamento della mobilità ciclistica per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo la cui ripartizione prevede il rifinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, con cui è stato definito il profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*” che individua come strumento di programmazione il “Piano generale della mobilità ciclistica”, da adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui l'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015 e articolato con riferimento al settore di intervento relativo sia allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano che in ambito nazionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”, e, in particolare, l'articolo 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che dispone il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, che individua i progetti e gli interventi relativi al sistema nazionale di ciclovie turistiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo del 29 novembre 2018, n. 517, che ripartisce le risorse relative alle annualità 2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché per la realizzazione dei primi lotti funzionali, per ciascuna Regione, della singola ciclovìa;

CONSIDERATO, altresì, che il predetto articolo 3 prevede che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, sono ripartite le risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024 da destinare alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle ciclovie nazionali ad eccezione della Ciclovìa GRAB di Roma, che è finanziata per intero, imputando l'onere della spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a valere sull'annualità 2020;

VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze di *"ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021"* in ottemperanza al quale le risorse dell'esercizio 2019 sono state rimodulate in funzione della effettiva esigibilità e trasferite all'esercizio 2021;

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano erogati i finanziamenti indicati nell'Allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo del 29 novembre 2018, n. 517, di cui alle colonne A e B relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché alla colonna C relativi alla realizzazione del primo lotto funzionale per le ciclovie VENTO e GRAB per un importo complessivo pari ad euro 14.288.112,45;

CONSIDERATO che nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo del 29 novembre 2018, n. 517, è stato definito che la ripartizione delle risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024 è effettuata sulla base della valutazione dei requisiti quantitativi e qualitativi dei progetti presentati e della sussistenza ed entità dei cofinanziamenti proposti dai soggetti attuatori e che i suddetti requisiti all'attualità non sono valutabili, essendo in fase di elaborazione i progetti di fattibilità;

CONSIDERATO che sul capitolo 7582/MIT, PG1, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano disponibili per gli esercizi 2020 e 2021 rispettivamente le somme di euro 17.293.546,57 per il 2020, oltre le risorse pari a euro 2.706.453,43 destinate alla Ciclovìa GRAB di Roma, ed euro 60.000.000,00 per il 2021;

CONSIDERATO che sul capitolo 7582/MIT, PG2, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta disponibile per l'esercizio 2020 la somma di euro 14.840.000,00, comprensiva dei residui di stanziamento di provenienza 2018 e 2019;

CONSIDERATO che sul capitolo 7582/MIT, PG3, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano disponibili per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e

2024 rispettivamente le somme di euro 20.000.000,00 per l'anno 2020, comprensiva dei residui di stanziamento 2019, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l'anno 2024;

CONSIDERATO che sul capitolo 7582/MIT, PG4, risultano disponibili per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 rispettivamente le somme di euro 6.604.458,00 per l'anno 2020, comprensiva dei residui di stanziamento 2019, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024 ed euro 5.365.975,00 per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un rallentamento delle attività progettuali del sistema nazionale di ciclovie turistiche, in ragione del quale si ritiene necessario prevedere una proroga dei termini stabiliti nel citato decreto interministeriale n. 517 del 2018, con conseguente differimento nel tempo dell'effettiva esigibilità delle risorse;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla "progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina", al fine di favorire forme di mobilità ecosostenibile e di prevenire, mediante la riduzione dei picchi di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, i rischi legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinando a tal fine le risorse già disponibili nell'anno 2020;

TENUTO CONTO degli indirizzi forniti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle competenti strutture del Ministero, con nota 22 maggio 2020, n. 21246, in ordine all'attivazione di un processo di rimodulazione delle risorse che favorisca, nelle more dell'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica e dei Piani urbani della mobilità ciclistica denominati "Biciplan" di cui dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, uno sviluppo coordinato della progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché della progettazione e realizzazione di ciclostazioni, e degli interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

CONSIDERATA l'opportunità di contemperare la necessità di disporre di risorse immediatamente spendibili per la "progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina" con l'esigenza di garantire, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attività di progettazione attualmente in corso;

CONSIDERATO che, per il finanziamento di forme di mobilità ecosostenibile, anche attraverso il rafforzamento della sicurezza della circolazione, è possibile utilizzare le risorse iscritte a valere sul capitolo 7582/MIT, PG1, per gli anni 2020 e 2021, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 per l'anno finanziario 2020 ed euro 60.000.000,00 per l'anno finanziario 2021, provvedendo al loro totale reintegro negli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, per mezzo delle risorse iscritte a valere sui capitoli 7582/MIT, PG3, e 7582/MIT, PG4;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella Seduta del 18 giugno 2020, rep. Atti n. 66/CU;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517)

1. Al decreto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 2:
 - 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d) annualità 2019: euro 0,00;*";
 - 2) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) annualità 2020: euro 10.000.000,00;
e-bis) annualità 2021: euro 40.000.000,00;
e-ter) annualità 2022: euro 60.000.000,00;
e-quater) annualità 2023: euro 60.000.000,00;
e-quinquies) annualità 2024: euro 70.000.000,00.";
 - b) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e realizzazione di ciascuna ciclovia sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi funzionali alla stessa ciclovia sino a conclusione degli interventi, per le medesime finalità del presente decreto.*";
 - c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), il numero "2019" è sostituito dal numero "2021";
 - d) all'articolo 3, comma 3, terzo rigo, il numero "2019" è sostituito dal numero "2021".

Art. 2

(Proroga dei termini)

1. Tutti i termini stabiliti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517, e nei rispettivi protocolli d'intesa, di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto sono prorogati di otto mesi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo